

**La Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche dopo il
DI 90/2014 nelle Pa in cui il limite ordinamentale è fissato a 65 anni**

Tipo di risoluzione	Condizioni	
	Con diritto a pensione raggiunto entro il 2011	Con diritto a pensione raggiunto dopo il 2011
Obbligatoria	al compimento dei 65 anni	al raggiungimento dell'età per la vecchiaia (66 anni e 7 mesi) ¹ . Oppure, prima del limite per la pensione di vecchiaia, al compimento dei requisiti per la pensione anticipata purchè il lavoratore abbia - a tale data - compiuto il 65° anno di età .
Fonte normativa	articolo 2, commi 4-5 DI 101/2013	articolo 2, comma 5, DI 101/2013
Facoltativa ²	al compimento di 40 anni di contributi	al perfezionamento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (se il lavoratore matura tali requisiti dopo il 2017 la risoluzione non può essere attivata prima del compimento del 62° anno di età)
Fonte normativa	articolo 72, comma 11, DI 112/2008	articolo 1, comma 5, DI 90/2014
<p>Note: 1) Il trattenimento in servizio può essere concesso oltre tale limite anagrafico solo per far maturare al dipendente i 20 anni di contributi necessari alla prestazione di vecchiaia e sino ad un massimo di 70 anni; 2) La risoluzione, in tale circostanza, deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e non deve comportare pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. Tale normativa, inoltre, non si applica nei confronti del comparto difesa e sicurezza, magistrati, professori universitari, dirigenti medici responsabili di strutture complesse (primari). Nei confronti degli altri dirigenti medici la risoluzione si può attivare non prima dei 65 anni.</p>		
PensioniOggi.it		